

PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'AVVIO DELLA COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELLA
BOLOGNA QUANTUM ALLIANCE

Tra

- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede legale in Bologna Via Zamboni 33 (PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) in persona del Rettore pro-tempore Prof. Giovanni Molari; di seguito “UNIBO”;
- Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, con sede legale in Lecce alla via Marco Biagi n. 5 (PEC: cmcc@pec.cmccmit) in persona del Presidente e Rappresentante Legale Dottor Antonio Navarra, di seguito “CMCC”;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7 (PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it) in persona della Presidente e Legale Rappresentante Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, di seguito “CNR”;
- Consorzio Interuniversitario CINECA, con sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna), Via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033, C.F. 00317740371, P. IVA 00502591209, (PEC: cineca@pec.cineca.it) in persona della Direttrice Generale e procuratrice speciale Dott.ssa Alessandra Poggiani, di seguito “CINECA”;
- Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede legale in Roma (RM), Viale del Parco Mellini 84, (PEC: inafsedecentrale@pcert.postecert.it) in persona del Presidente e Rappresentante Legale Prof. Roberto Ragazzoni, domiciliato per la carica presso la predetta Sede Legale, di seguito “INAF”;
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede legale in Roma, via di Vigna Murata 605 (PEC: aoo.roma@pec.ingv.it) in persona del Presidente e Rappresentante Legale Prof. Carlo Doglioni, di seguito “INGV”;
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati (RM) in via Enrico Fermi N.54 (PEC: presidenza@pec.infn.it) in persona del Presidente e Rappresentante Legale

Prof. Antonio Zoccoli di seguito "INFN";
(di seguito anche "le Parti")

Premesso che

- UNIBO, CMCC, CNR, CINECA, INAF, INGV, INFN nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, hanno sviluppato competenze di eccellenza nell'ambito delle scienze e tecnologie quantistiche e ritengono indispensabile, anche in un'ottica di sinergia tra accademia, enti pubblici di ricerca ed enti territoriali, identificare opportunità di collaborazione che possano portare alla creazione di massa critica e alla piena valorizzazione delle competenze e delle infrastrutture disponibili.
- Le Parti hanno avviato un confronto fra di loro in vista della futura costituzione di un partenariato per la realizzazione della Bologna Quantum Alliance (di seguito anche "BOQA").
- L'Italia ha già sottoscritto la "European Declaration on Quantum Technologies" che ha il fine di allineare i maggiori programmi di ricerca e sviluppo europei, nazionali e regionali e intensificare l'impegno europeo per diventare leader a livello globale nell'ambito delle scienze e tecnologie quantistiche anche supportando un network di "Quantum Competence Clusters" con sede nei vari paesi.

Considerato altresì che

- Le Parti hanno, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, nonché lo sviluppo della cooperazione scientifica a livello nazionale e internazionale;

Tanto premesso e considerato le Parti concordato quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito "Protocollo") le Parti, nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni e, comunque, in conformità alle disposizioni normative e statutarie di

riferimento, intendono avviare una collaborazione finalizzata a identificare termini e modalità per la costituzione di BOQA.

BOQA vuole partecipare alla costituzione di un ecosistema delle scienze e tecnologie quantistiche, promuovendo lo sviluppo dell'intera filiera quantistica -dalla ricerca fondamentale all'individuazione di casi di studio, dall'hardware al software, dalle applicazioni scientifiche a quelle industriali- in tutti gli ambiti individuati dai documenti strategici dell'Europa che specificatamente riguardano

- la computazione e simulazione quantistica,
- le comunicazioni quantistiche sicure,
- la metrologia e sensoristica quantistica.

BOQA verrà costituita con le seguenti finalità:

- a. stabilire sinergie tra i partners sul fronte della ricerca, stimolando una progettualità congiunta a livello locale, nazionale e internazionale;
- b. favorire l'organizzazione di percorsi di formazione mirati alla preparazione di giovani, alla qualificazione dei ricercatori anche in ambiti affini e all'aggiornamento delle figure professionali che già operano nel mondo del lavoro;
- c. potenziare la collaborazione con altri enti istituzionali e di ricerca presenti nel territorio e a livello nazionale interessati a sviluppare progetti nell'ambito delle tecnologie quantistiche;
- d. incentivare contatti e progetti con aziende operanti nel settore delle tecnologie quantistiche, mirati anche al trasferimento tecnologico;
- e. promuovere attività di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio e a livello nazionale;
- f. impegnarsi per la creazione di infrastrutture quantistiche del futuro nazionali e pan-europee.

Articolo 2 - Preparazione della proposta relativa alla Bologna Quantum Alliance

Ai fini di cui al precedente articolo, le Parti, nel perseguimento dei concorrenti interessi anche di natura pubblica, intendono avviare un processo di approfondimento atto a identificare gli

elementi caratterizzanti la futura alleanza BOQA, tra i quali, a titolo di esempio:

- gli obiettivi strategici, coerenti con i rilevanti indirizzi regionali, nazionali ed europei;
- le attività di BOQA e le potenzialità di progettualità congiunta;
- la forma organizzativa e giuridica che meglio si presta agli obiettivi e alle attività dell'Alleanza;
- gli eventuali apporti delle Parti in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'utilizzo e la condivisione di spazi e strumentazione nel rispetto delle normative vigenti;
- gli impegni reciproci, la governance, la tempistica e le modalità di realizzazione e formalizzazione.

La proposta formulata e concordata nell'ambito del gruppo di lavoro sarà sottoposta all'approvazione degli organi di governo delle Parti e sarà oggetto di successivi accordi attuativi volti a disciplinare il dettaglio degli impegni concordati.

Articolo 3 - Impegni delle Parti

Per dare attuazione agli obiettivi sopra delineati le Parti si impegnano:

- a nominare, entro 15 giorni dalla firma del presente Protocollo, un proprio rappresentante per la costituzione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di contribuire ai lavori per la costituzione di un partenariato per la Bologna Quantum Alliance;
- a incontrarsi nei 30 giorni successivi alla stipula del presente Protocollo per avviare le attività per la costituzione di BOQA.

Le Parti sono consapevoli che le attività di collaborazione per la costituzione di un partenariato per la realizzazione della Bologna Quantum Alliance vengono prestate senza alcuna garanzia esplicita o implicita in merito all'ottenimento di specifici risultati.

Articolo 4 - Nuove adesioni

Le Parti concordano che il presente Protocollo potrà prevedere l'adesione di nuovi soggetti, che si riconoscano negli obiettivi di BOQA, al fine di ampliare gli ambiti di azione del progetto e

integrarne operativamente i contenuti.

Le proposte di adesione, indirizzate ad UNIBO, saranno sottoposte all'approvazione unanime delle Parti. Le adesioni saranno formalizzate attraverso apposita lettera sottoscritta dal legale rappresentante della parte aderente, che richiami integralmente il presente Protocollo, controfirmata per accettazione da tutte le Parti. L'adesione di nuove Parti non comporta la necessità di modificare il presente Protocollo e sarà resa effettiva mediante adesione per corrispondenza.

Articolo 5 - Riservatezza

L'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo implica che ciascuna Parte fornisca alle altre Parti informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a: dati, informazioni, know-how e tecnologie, su qualsiasi supporto fornite e/o contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegnano, per sé e per il proprio personale:

- a far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo;
- a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni, senza autorizzazione della Parte che le ha fornite;
- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- ad astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini

dell'esecuzione delle attività.

L'impegno alla riservatezza di cui al presente articolo sarà vincolante per le Parti per la durata del presente Protocollo, e per un ulteriore periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di cessazione del presente Protocollo, per qualsiasi causa, anche parziale in relazione ad una o più Parti.

Sono vincolati al presente impegno di riservatezza tutti i nuovi eventuali aderenti, in relazione a tutte le Informazioni che dovessero ricevere da una delle Parti o cui dovessero avere accesso in conseguenza dell'adesione al presente Protocollo.

Articolo 6 - Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Protocollo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta via PEC alle altre Parti con un preavviso di almeno 60 giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Articolo 7 - Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Protocollo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, per eventuali controversie sarà adito il Foro competente.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 8 - Privacy

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver

compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

L'informativa inerente al trattamento dei dati personali da parte:

- dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>;
 - del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici è reperibile in allegato;
del Consiglio Nazionale delle Ricerche è reperibile alla pagina web <https://www.rpd.cnr.it>;
 - del Consorzio Interuniversitario CINECA è reperibile alla pagina web <https://www.cineca.it/index.php/chi-siamo/privacy-e-note-legali-0>
 - dell'Istituto Nazionale di Astrofisica è reperibile alla pagina web <http://www.inaf.it/privacy>;
- dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è reperibile alla pagina web <https://www.ingv.it/privacy>;
- dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è reperibile alla pagina web <https://dpo.infn.it/>.

In relazione alle attività di trattamento di cui presente Protocollo, le Parti danno atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali per le sole finalità indicate nel Protocollo medesimo, nonché per adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali e a fini di archiviazione storica.

Articolo 9 - Firma, spese e durata

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale in unico originale e trasmesso tramite PEC a tutti i firmatari, ha una durata pari a dodici mesi dalla firma di tutte le Parti e potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le Parti.

Firma digitale

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Il Rettore Prof. Giovanni Molari

Per il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, il Presidente Dott. Antonio Navarra

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Presidente, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Per il Consorzio Interuniversitario CINECA, la Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani

Per l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il Presidente Prof. Roberto Ragazzoni

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Presidente Prof. Carlo Doglioni

Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Il Presidente Prof. Antonio Zoccoli